



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

P.05.00

Alle Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco.

E, p.c.: Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo

All' Ufficio Pianificazione e Programmazione

All' Ufficio Centrale Ispettivo

LORO SEDI

OGGETTO: Anno 2024 - Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.

L'attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006, proseguirà anche per l'anno 2024.

In coerenza con le iniziative avviate negli anni precedenti saranno oggetto di controllo le attività, ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011, che qualifichino maggiormente il territorio della regione interessata, fermo restando le indicazioni già fornite con la Lettera Circolare prot. n. 5443 del 28/05/2009 sui criteri da adottare per la loro selezione.

In particolare, per il corrente anno, il piano dei controlli dovrà includere le seguenti specifiche attività settoriali:

- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

Per le predette strutture sanitarie, si ritiene opportuno, tenuto conto del piano pluriennale di progressivo adeguamento per le attività esistenti previsto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e s.m.i. (c.d. legge *Balduzzi*) e disciplinato dal D.M. 19 marzo 2015, che i controlli siano prioritariamente focalizzati sugli aspetti di accessibilità dei mezzi soccorso e di gestione della sicurezza antincendio (GSA) definiti nelle pertinenti regole tecniche o, comunque, rinvenibili nel D.M. 2 settembre 2021.

A titolo indicativo e non esaustivo, per quanto attiene la GSA, si dovranno verificare:

- a) Predisposizione del piano di emergenza completo dei contenuti minimi (rif. allegato II, punto 2.1, comma 1);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- b) Indicazione nel piano di emergenza del numero di addetti al servizio antincendio necessario e adeguato per l'attuazione delle azioni previste nello stesso piano di emergenza, tenuto conto delle turnazioni o assenze prevedibili (rif. allegato II, punto 2.1, comma 2);
- c) Effettiva presenza, al momento della visita di controllo, del numero di addetti antincendio di cui al precedente punto;
- d) Verifica degli attestati di formazione, di idoneità tecnica (ove previsti) degli addetti antincendio designati;
- e) Indicazione nel piano di emergenza delle azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia degli occupanti;
- f) Indicazione nel piano di emergenza delle procedure per l'esodo degli occupanti;

Inoltre, considerati gli eventi accaduti nel territorio nazionale, il piano dei controlli, analogamente allo scorso anno, dovrà prevedere anche il controllo dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici le cui caratteristiche siano state riportate nei progetti di prevenzione incendi e/o nelle certificazioni agli atti di ciascun Comando e gli impianti di trattamento, smaltimento e/o compostaggio rifiuti e relativi depositi, ricompresi in qualsiasi delle attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011.

I controlli potranno contemplare anche soltanto specifici e singoli aspetti delle misure di prevenzione incendi previste per l'attività dalle pertinenti normative e/o dalla documentazione progettuale agli atti del Comando, quali ad esempio:

1. reazione al fuoco dei materiali - requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
2. resistenza al fuoco delle strutture, delle porte e degli elementi di chiusura – requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
3. compartimentazione – filtri a prova di fumo;
4. esodo – luoghi sicuri – vie e scale d'esodo – porte – illuminazione di sicurezza – spazi calmi;
5. gestione della sicurezza antincendio – registri dei controlli – piani di emergenza;
6. controllo dell'incendio – estintori – rete idranti – sprinkler – impianti di spegnimento “speciali” con agente estinguente (gas, aerosol, ...);
7. impianti di rivelazione e allarme incendio;
8. controllo di fumo e calore – smaltimento fumi e calore in emergenza;
9. operatività antincendio – accessibilità mezzi di soccorso;
10. impianti tecnologici e di servizio – impianti fotovoltaici – colonnine di ricarica veicoli elettrici.

A tal fine si potrà fare riferimento alle indicazioni fornite con la “Linea guida per le visite tecniche di controllo delle S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 151/2011” trasmessa con nota DCPREV Prot. 11194 del 14/08/2018.

Come di consueto, per l'individuazione delle attività da sottoporre al controllo potranno essere acquisite specifiche informazioni da altri enti e/o amministrazioni (es. Comuni, Regioni, Camere di Commercio, ecc.), qualora non siano già censite all'interno del proprio archivio di prevenzione incendi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Il numero minimo dei controlli programmati da effettuare nel corso del 2024, in linea con gli obiettivi strategici comunicati nella direttiva annuale del Sig. Ministro dell'interno è riportato nel prospetto, aggregato per regione, di seguito indicato.

Come di consueto sarà cura del Sig. Direttore regionale/interregionale ripartire i controlli fra i Comandi dislocati nel territorio di propria competenza, d'intesa con i Sig.ri Comandanti, sulla base delle specificità di ciascuna regione.

I Sig.ri Direttori regionali cureranno il costante monitoraggio delle attività svolte dai rispettivi Comandi, segnalando all'Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica eventuali criticità e/o impossibilità al raggiungimento del numero di controlli prefissato.

ANNO 2024	
REGIONE	N° CONTROLLI
Abruzzo	335
Basilicata	100
Calabria	400
Campania	972
Emilia Romagna	635
Friuli Venezia Giulia	260
Lazio	710
Liguria	538
Lombardia	635
Marche	298
Molise	116
Piemonte	520
Puglia	684
Sardegna	475
Sicilia	1224
Toscana	614
Umbria	84
Veneto	400
TOTALE	9000

Le attività di controllo svolte nell'anno saranno, a cura dei Comandi, riassunte come di consueto nella tabella allegata, che sarà trasmessa in formato elettronico alle Direzioni regionali/interregionali. In tale tabella sono specificati i codici da utilizzare per indicare l'esito dell'attività operata.

Le Direzioni regionali/interregionali, ricevuti e aggregati i dati dai Comandi di competenza territoriale, li trasmetteranno alla casella PEC (prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it) con cadenza semestrale, entro il 15 luglio 2024 ed il consuntivo dell'anno entro il 15 gennaio 2025.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

La trasmissione dei dati, da parte delle Direzioni regionali/interregionali, dovrà recare come oggetto: "*Trasmissione dei dati statistici sui controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006 – semestre/consuntivo – anno 2024*".

Relativamente ai controlli delle SCIA Cat. A e B si conferma, anche per l'anno in corso, il limite minimo dell'8 % delle segnalazioni presentate, rimandando alle ulteriori considerazioni già fornite con la circolare DCPREV prot. 14809 del 6/11/2020.

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l'Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale – della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DALL'OPPIO)**

Documento firmato digitalmente

EM/TM



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

PROSPETTO: SINTESI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 19 DEL D.Lgs. 139/2006) DIREZIONE REGIONALE VV.F. _____ PERIODO DI RIFERIMENTO DAL ___/___/2024 AL ___/___/2024

COMANDO VV.F. DI _____				
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	ATTIVITA' DEL D.P.R. 151/11 (*)	MISURA DI P.I. CONTROLLATA (**)	ESITO VISITA (codice risposta) (***)	N° VISITE EFFETTUATE (****)
1) Facciate degli edifici				
2) Impianti di trattamento, smaltimento e/o compostaggio rifiuti e relativi depositi				
3) Altre attività (industriali, artigianali, commerciali e civili)				
4) Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto.				
5) Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ² .				
TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI:				

- (*) Inserire il numero dell'attività; In caso di attività non soggetta al D.P.R. 151/2011 inserire codice **NS**.
(**) Specifica la misura/e di prevenzione incendi controllata. Per controlli dell'intera attività inserire **TUTTE**
(***) Specifica il codice risposta in base all'esito della visita come specificato nella successiva tabella
(****) Inserire n° visite effettuate aggregate per attività ed eguale esito (inserire eventuali ulteriori righe necessarie).

CODICE RISPOSTA	ESITO	NOTE
1	Esito FAVOREVOLE	Sono rispettate le prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi
2	Esito FAVOREVOLE dopo prescrizioni	L'attività è stata conformata alle disposizioni previste dalle normative di prevenzione incendi, dopo aver ottemperato alle prescrizioni del Comando
3	Esito NEGATIVO dopo prescrizioni	L'attività NON è stata conformata alle disposizioni previste dalle normative di prevenzione incendi - non sono state ottemperate le prescrizioni del Comando
4	Esito 758 e/o informativa di reato	Il Comando ha attivato le procedure previste al D.Lgs. 758/94 e/o all'art. 20 del D.Lgs. 139/06
5	Non in esercizio	L'attività risulta non in esercizio o cessata